

Ipotesi Contratto Integrativo d'Istituto Regolamentazione Didattica Digitale Integrata

Il giorno 09/02/2021, presso la Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani (BT) le parti si sono riunite per esaminare e regolare, ad integrazione del contratto di scuola, aspetti nuovi ed inediti posti dalla Didattica Digitale Integrata (DDI).

Premesso:

- che il CCNL 2016/2018, all'art. 22 comma 4, lett. c8), prevede che "i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro" siano materia oggetto di contrattazione di scuola, così come l'attuazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (lett. c1);
- che gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e fermi restando i criteri già stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.

Vista:

- la nota del MI prot. N. 2002 del 9 novembre 2020, concordata con le Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'ipotesi di CCNI/2020, con cui si forniscono indicazioni anche a modifica ed integrazione della precedente nota;
- l'ipotesi di CCNI/2020 del 25 ottobre 2020 concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente fino al perdurare dello stato di emergenza;

le parti concordano quanto segue

Art. 1.

Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da *malware* e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all'erogazione della didattica a distanza.

Art. 2.

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a cui va garantita l'informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

Art. 3.

Il DS attiva la specifica formazione al personale docente sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e ricerca, sezione scuola.

Art. 4.

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, in attuazione della delibera del Collegio dei Docenti con cui è stato ridefinito il Piano delle Attività di insegnamento in DDI. Sulla base di quanto previsto nel Piano il docente assicura le prestazioni didattiche in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe integrandole, anche in base a quanto previsto agli artt. 26 e 28 del CCNL/2018, con attività in modalità asincrona definite nella programmazione individuale e autonomamente gestite a completamento dell'orario settimanale di servizio.

Art. 5.

Al di fuori dei casi previsti dal contratto di lavoro vigente (programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro -art. 28 c. 9 del CCNL/2007- e riduzione dell'ora di lezione per ragioni didattiche -art. 28 c. 7 del CCNL/2007), si ribadisce che l'orario obbligatorio di servizio di cui all'art. 28 del CCNL/2007 è un orario settimanale nell'ambito del calendario scolastico.

Art. 6.

Il docente, previa autorizzazione del DS, può svolgere l'attività in DDI anche in altri luoghi che non siano quelli scolastici, utilizzando propri strumenti informatici/tecnologici e adottando, comunque, le migliori condizioni per una erogazione in sicurezza, ad esclusione dell'eventualità di DDI "sincrona mista". A richiesta, al personale con contratto a tempo determinato va assicurata la dotazione strumentale necessaria, se nella disponibilità dell'Istituzione Scolastica. Il docente a tempo determinato dovrà farne formale richiesta e siglare un contratto di comodato d'uso gratuito. Nell'eventualità in cui l'Istituzione Scolastica non abbia la disponibilità degli strumenti necessari per attuare la DDI o nel caso

in cui il docente a tempo determinato sia sprovvisto di strumentazione adeguata, verrà garantita al docente a tempo determinato la possibilità di prestare servizio da scuola.

Art.7.

La prestazione di lavoro si svolge all'interno dell'orario di funzionamento della scuola e nel rispetto dei giorni festivi e di sospensione dell'attività didattica del calendario scolastico.

Art. 8.


Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. Per l'utilizzo di questo strumento valgono le disposizioni in materia di privacy

Art. 9.

Sono assicurati i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

Trani, li 09/02/2021

Il Dirigente Scolastico



la RSU

Anna Paola Galasso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le OO.SS.

[Handwritten signature]
